



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARCO ROSSETTI Presidente
PASQUALINA CONDELLO Consigliere
ALBERTO CRIVELLI Consigliere REL
RAFFAELE ROSSI Consigliere
ALBERTO CRIVELLI Consigliere

ASSICURAZIONE.
Clausola "valore a
nuovo"

Ad. 20/5/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7669/2023 R.G. proposto da:

██████████ con Avv.ti ██████████ e ██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A., in persona del procuratore speciale
██████████, sedente in Bologna, con avv. ██████████;

- controricorrente

Avverso la sentenza n. 460/23 resa dalla Corte d'appello di Napoli e depositata in data 3 febbraio 2023.

Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del venti maggio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito del furto del proprio veicolo ██████████ ██████████ evocava in giudizio la propria assicuratrice ██████████ per sentirla condannare al pagamento della differenza tra quanto dalla stessa versato a titolo di indennizzo in base a perizia contrattuale, di cui chiedeva la declaratoria di nullità, in relazione alla polizza assicurativa contro il furto, e la maggior somma dal medesimo pretesa richiamandosi alla clausola 25 del contratto medesimo.



In particolare lo stesso fondandosi sulla suddetta clausola che prevedeva – in caso di perdita totale entro i primi dodici mesi dall'immatricolazione del mezzo – la corresponsione del "valore a nuovo" dello stesso, da determinarsi in base al valore ██████ pubblicato su "██████" del mese di immatricolazione, chiedeva la corresponsione del prezzo del veicolo "a nuovo" alla data dell'immatricolazione (2012), ben superiore appunto a quanto riconosciuto in sede di perizia contrattuale.

Il Tribunale respingeva la domanda.

Il ██████ proponeva quindi gravame che la Corte partenopea respingeva, cosicché lo stesso propone ora ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l'assicuratrice resiste a mezzo di controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1908, 1322 e 1372, cod. civ.

A parere del ricorrente sarebbe erronea in punto di diritto l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, poiché al momento dell'immatricolazione il veicolo assicurato era ormai fuori commercio e sostituito da una versione più recente del medesimo modello, non era consentito alle parti determinare il valore assicurato utilizzando parametri riferiti alla più recente versione del mezzo assicurato, per evitare la violazione del principio indennitario. Il ricorrente deduce che tale statuizione avrebbe di fatto disapplicato l'art. 25 delle condizioni generali di polizza.

1.1. Il motivo è infondato.

Effettivamente la Corte territoriale ha ritenuto, in applicazione del principio indennitario e della conseguente necessità di evitare ingiustificate locupletazioni, che non si possa calcolare un "valore a nuovo" senza far riferimento al modello specifico di veicolo del contraente, e non si debbano quindi utilizzare parametri riferiti a modelli di auto successivi, con diverse



qualità e prestazioni aggiornate, come nella specie in cui l'immatricolazione avvenne nel 2012, allorché l'auto, fabbricata nel 2004, era già uscita da tempo di produzione.

Da tanto la Corte territoriale traeva la conseguenza dell'inapplicabilità della clausola 25, che come premesso in fatto faceva riferimento alla valorizzazione "██████" pubblicata su "██████" del mese di immatricolazione (nel cui fascicolo, dunque, non poteva che essere presente il nuovo e diverso modello di veicolo).

1.2. Orbene, il motivo si basa essenzialmente sulla qualificazione del contratto come "polizza stimata", di cui all'art. 1908 cod. civ., disposizione derogatoria *ex lege* rispetto al principio indennitario, ma tale qualificazione è del tutto erronea, laddove invece quella di specie costituisce una polizza con clausola "valore a nuovo".

In proposito deve infatti ricordarsi che la polizza "valore a nuovo" ha lo scopo di indennizzare il danneggiato del costo per l'acquisto di un veicolo nuovo. Tale valore va determinato avendo riguardo al momento del sinistro.

Siffatta clausola, non disciplinata direttamente dalla legge, ma nota nella prassi negoziale, non può derogare al principio indennitario (cui possono fare eccezione solo ipotesi di legge, cfr. Cass. n. 5119/02).

Quest'ultimo è giustificato da ragioni di ordine pubblico, consistenti nell'evitare la trasformazione del contratto di assicurazione in fonte di lucro e di incentivo alla provocazione dolosa del sinistro da parte dell'assicurato.

Dunque, la clausola in parola è semplicemente volta all'oggettiva determinazione del valore del bene assicurato.

Viceversa, la "polizza stimata", prevista dall'art. 1908 cod. civ., per espressa disposizione di legge consente alle parti di stabilire *a priori*, al momento della conclusione del contratto, il valore da attribuire alla cosa assicurata, con "stima" a carattere negoziale e vincolante per le parti,



soggetta peraltro ad un vincolo di forma, ignoto invece alla polizza con clausola di "valore a nuovo".

Nella specie, espressamente il testo della clausola contrattuale rende evidente la propria natura di vera e propria clausola "valore a nuovo", dal momento che – pur richiamando i valori [REDACTED] indicati da "[REDACTED]" - specifica che l'indennizzo va corrisposto "nei limiti del valore assicurato", dal che discende in maniera inequivoca la netta differenza con l'ipotesi di cui all'art. 1908, secondo comma, cod. civ. (in cui, invece, la determinazione di valore prescinde – una volta accettata – da qualsiasi riferimento al valore del bene assicurato diversamente determinato).

Alla luce di ciò, la Corte territoriale ha rettamente stabilito l'inapplicabilità della clausola in esame, in quanto riferita all'ipotesi di furto di veicoli immatricolati entro l'anno e di recente fabbricazione (tanto che il codice veicolo era riferito a veicoli in produzione al 2012) e non a veicoli fabbricati nel 2004 e fuori produzione da un sessennio e accertati come differenti per varie caratteristiche da quelli attuali.

Con ciò, la Corte distrettuale ha quindi confermato il valore stabilito dalla perizia per veicoli del tipo di quelli oggetto di furto, fabbricati nel 2004, e valorizzati appunto all'epoca del furto (2013) sulla scorta delle indicazioni contenute sulla rivista "[REDACTED]"

Siffatta interpretazione del resto, in quanto frutto di un accertamento in fatto, si sottrae al sindacato di legittimità, del resto non essendo stata denunciata alcuna violazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale.

2. Col secondo mezzo si deduce nullità della sentenza per invincibile contraddittorietà della relativa motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe avallato la determinazione del perito contrattuale in quanto fatta con osservanza del "valore a nuovo", laddove invece lo stesso avrebbe valutato il veicolo alla data della sua produzione (2004) ma con riferimento al valore al momento dell'immatricolazione (2012)



3.1. Il motivo è infondato in quanto la motivazione della pronuncia non è caratterizzata da alcuna invincibile contraddittorietà, unica ipotesi, insieme all'assenza o alla mera apparenza della motivazione, che consente un controllo in sede di legittimità della motivazione.

Invero, come si ricava da quanto osservato in base al motivo precedente, la Corte territoriale, a seguito della qualificazione del contratto come contenente una polizza "a nuovo", stabilita l'inapplicabilità della clausola 25, ha coerentemente ritenuto che il valore del veicolo andasse riguardato con riferimento all'epoca dell'immatricolazione, sulla base delle concrete caratteristiche di quel mezzo, diverso da quelli attuali e fuori produzione, ed ha ritenuto in particolare che il "valore a nuovo" andasse definito come coincidente con quello che quel modello di veicolo, costruito nel lontano 2004, oggetto di furto nel 2013, avrebbe avuto se fosse stato acquistato al momento dell'immatricolazione (2012), cui si riferisce la valorizzazione di "██████████" utilizzata dal perito.

1. Il ricorso dev'essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per l'obbligo, in capo al ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.513,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell'onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il venti maggio 2026

Il Presidente



(Marco Rossetti)

